

AUTOFATTURE PER OPERAZIONI ESTERE

1. INTRODUZIONE

Dal 1 luglio 2022 verrà eliminato l'Esterometro, pertanto i dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML.

L'obbligo non si applica a tutte le operazioni per cui è stata emessa una [bolletta doganale](#), oppure per fatture ricevute mediante Sistema di Interscambio (SDI).

Si dovrà trasmettere i dati delle operazioni estere all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato della fatturazione elettronica.

Si passerà da una trasmissione di dati massiva con cadenza trimestrale a una comunicazione telematica per ogni singola operazione.

2. I SOGGETTI

I soggetti obbligati all'invio dell'esterometro sono gli stessi soggetti tenuti alla fatturazione elettronica, ovvero i titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia.

Dal 1° luglio la trasmissione allo SDI dei dati delle operazioni estere si applicherà anche ai forfettari (prima esonerati), con ricavi o compensi del 2021 sopra 25.000€ dal momento che anche quest'ultimi saranno obbligati all'emissione della fatturazione elettronica.

3. MODALITA'

Dal 1 luglio quando si riceveranno le fatture passive estere, in modalità non elettronica dai fornitori esteri, **il collaboratore che si occupa della contabilità aziendale** deve emettere un **documento elettronico** di tipo "TD17", "TD18" e "TD19", da trasmettere al Sistema di Interscambio.

Nello specifico si tratta di un documento di **Autofattura** nel quale andranno riportate le informazioni della fattura straniera ricevuta.

La trasmissione della fattura deve essere effettuata **entro il 15 giorno del mese successivo a quello di ricevimento** del documento straniero comprovante l'operazione.

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE L'INVIO DEL DOCUMENTO NON SIA STATO SCARTATO DALLO SDI

I Codici da utilizzare:

- **CODICE TD17** per i servizi resi da soggetti UE/extra-UE : Questa autofattura si deve emettere quando il fornitore dei servizi è un soggetto estero (residente in UE o extra UE), e l'acquirente è un soggetto che risiede nel territorio italiano.
- **CODICE TD18** per gli acquisti intracomunitari di beni : Questo codice si utilizza nel caso in cui un soggetto passivo italiano acquisti dei beni da un soggetto residente in uno dei Paesi della Comunità



Europea e di conseguenza l'IVA non risulta imponibile per quest'ultimo, ma deve essere assolta dal cessionario in Italia.

- **CODICE TD19** per gli acquisti interni di beni da fornitori esteri : deve essere utilizzato in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti, i cui beni sono già presenti in Italia, (i beni possono provenire da un deposito IVA).

4. DATI INDICATI NELLA FATTURA

1. *Sezione Dati cliente/Cedente/Prestatore*: indicare i dati del fornitore straniero
2. *Sezione Dati fornitore/Cessionario/Committente*: indicare invece i dati nella nostra azienda se non compilati automaticamente dal software gestionale
3. *Tipologia di fattura*: inserire AUTOFATTURA
4. *Tipologia di formato xml*: TD17/TD18/TD19
5. *Data*: la data del documento estero
6. *Numerazione*: è necessario avere una numerazione vincolata per le autofatture
7. *Descrizione*: riferimento alla fattura ricevuta estera. Ad esempio "Fattura estera ricevuta n. ... del"
8. *Importo base imponibile*
9. *L'aliquota IVA*: con cui integrare la base imponibile. L'iva deve essere con aliquota italiana
10. *Valuta*: Non è possibile emettere un documento elettronico in valuta differente dall'euro. Una soluzione può essere quella di indicare gli importi in Euro e poi, all'interno del campo descrizione, indicare sia il tasso di cambio che la conversione dell'importo in valuta estera
11. *Codice destinatario*: il proprio codice SDI o in alternativa la propria pec

5. LE SANZIONI

Si prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a **2,00€ per ciascuna fattura** non trasmessa correttamente o non trasmessa tempestivamente. L'importo massimo della sanzione è pari a 400,00€ su base mensile, riducibile alla metà se la trasmissione dei dati è avvenuta entro i 15 giorni successivi ai termini previsti.

Lo studio è a Disposizione per chiarimenti e per guidarVi nell'assolvimento di questo nuovo adempimento.

Maglie, 24/06/2022

Studio D'Aurelio

